



COMUNE DI VITERBO

VERSAMENTO IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI

IL DIRIGENTE DEL SETTORE RAGIONERIA, BILANCIO E CONTABILITA', ENTRATE TRIBUTARIE E SOCIETA' PARTECIPATE

- Visto il D. Lgs. 30.12.1992 n. 504 nel testo vigente;
- Vista la L. 23.12.1996, n. 662;
- Visto l'art. 40, c.1, della L. n. 448/1998;
- Visto il D. Lgs. n. 446/97;
- Vista la L. 27 luglio 2000, n. 212;
- Vista la L. 23.12.2000, n. 388;
- Visto il regolamento ICI, approvato con deliberazione del C.C. n. 57 del 16 febbraio 1999, come modificato con deliberazioni di C.C. n. 34 del 27 marzo 2001 e n. 49 del 11 maggio 2009;

- Visto l'art. 15, c.2, della L. 18/10/2001 n. 383;
- Visto il Decreto Ministero dell'Economia e delle Finanze del 12 maggio 2009;
- Visto il D.L. 4/07/2006 n. 223 convertito con modificazioni nella L. 4/8/2006 n. 248;
- Vista la L. 27 dicembre 2006, n. 269, legge finanziaria 2007;
- Vista la L. 24.12.2007 n. 244, legge finanziaria 2008;
- Visto il D.L. 27 maggio 2008, n. 93;
- **Vista la deliberazione del C.C. n. 66 del 16/04/2010, con la quale sono state determinate le aliquote ICI per l'anno 2010.**

rende noto

IL PAGAMENTO DELL'IMPOSTA RELATIVA ALL'ANNO 2010 può essere effettuato in due rate:

- entro il giorno 16 giugno 2010, l'importo della prima rata (acconto) che deve essere determinato in misura pari al 50% dell'imposta dovuta, calcolata sulla base dell'aliquota e delle detrazioni comunali;**
- dal 1° al 16 dicembre 2010, l'importo della seconda rata (saldo) che deve essere pari al saldo dell'I.C.I. dovuta per l'intero anno ed essere comprensiva dell'eventuale conguaglio sulla prima rata;**

Tuttavia è consentito versare l'imposta dovuta per l'anno in corso in un'unica soluzione alla scadenza della prima rata.

I versamenti non devono essere eseguiti se l'ammontare complessivo dovuto per l'intero anno non è superiore ad euro 12,00.

IL PAGAMENTO DELL'IMPOSTA DEVE ESSERE EFFETTUATO SECONDO LE SEGUENTI MODALITA' ALTERNATIVE:

- con bollettino di C/C POSTALE n. 17197047 intestato a COMUNE DI VITERBO – SERVIZIO TESORERIA – RISCOSSIONE ICI.**
Per i contribuenti che hanno versato, a mezzo bollettino postale, l'imposta nell'anno precedente, il bollettino per il versamento sarà loro inviato a domicilio a cura del Comune, tramite il servizio POSTEL;
- a mezzo modello F24.**

Il pagamento deve essere effettuato con arrotondamento all'Euro, per difetto, se la frazione è inferiore o uguale a 49 centesimi, ovvero per eccesso, se superiore al predetto importo. L'arrotondamento, nel bollettino di c/c postale, deve essere riferito unicamente all'importo totale del pagamento (gli importi di dettaglio rimangono ai centesimi).

BASE IMPONIBILE PER L'ANNO 2010:

A norma dell'art.3, commi 48 e 51 della legge 23/12/1996, n. 662, le rendite catastali urbane debbono essere rivalutate del 5%.

ESCLUSIONE DALL'IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI:

A decorrere dall'anno 2008, a seguito della dell'entrata in vigore del D.L. 27 maggio 2008, n. 93, **sono escluse** dall'Imposta Comunale sugli Immobili le unità immobiliari adibite ad abitazione principale dei soggetti passivi, ad eccezione di quelli di categoria A1, A8 e A9, per le quali è applicabile l'aliquota ordinaria e le detrazioni d'imposta successivamente specificate.

Per unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si intende quella adibita a dimora abituale del contribuente che, ai sensi della L. 269 del 27 dicembre 2006, si deve intendere, salvo prova contraria, quella di residenza anagrafica.

Sono altresì escluse dall'imposta anche le unità immobiliari assimilate alle abitazioni principali, per legge o regolamento comunale.

ASSIMILAZIONE ALLE ABITAZIONI PRINCIPALI AI SENSI DEL REGOLAMENTO COMUNALE, approvato con deliberazione del C.C. n. 57 del 16 febbraio 1999, come modificato con deliberazioni di C.C. n. 34 del 27 marzo 2001 e n. 49 del 11 maggio 2009;

- **art. 5 del regolamento comunale:** unità immobiliari concesse in uso gratuito a parenti in linea retta fino al 2° grado, che nelle stesse abbiano stabilito la propria residenza almeno nel corso dell'anno precedente a quello in cui si fa valere l'esclusione. Tale assimilazione sarà riconosciuta a seguito di presentazione di apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà da parte dell'interessato. La dichiarazione dovrà essere presentata una sola volta. Dovrà invece essere comunicata qualsiasi variazione dei dati dichiarati che faccia venir meno il godimento del beneficio richiesto.
- **art. 5 bis del regolamento comunale:** a decorrere dal 01.01.2009, a seguito della modifica del regolamento comunale ICI, approvata con deliberazione di C.C. n. 49 del 11.05.2009, sono assimilati all'abitazione principale gli immobili posseduti a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che gli stessi non risultino locati. Il riconoscimento della predetta assimilazione è subordinato alla presentazione, da parte del contribuente interessato all'ufficio competente, di apposita autocertificazione su modulo predisposto dal Comune. Tale assimilazione, con tutti i benefici che ne conseguono, decorre dall'anno successivo a quello in cui l'anziano o il disabile ha acquisito la residenza presso l'istituto di ricovero e di cura e viene meno qualora cessi tale condizione, ovvero l'immobile venga locato.

ASSIMILAZIONE ALLE ABITAZIONI PRINCIPALI OPERATA DALLA LEGGE:

- unità immobiliari del soggetto passivo che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risulta assegnatario della casa coniugale, a condizione che lo stesso non possieda altra abitazione principale nel medesimo territorio del Comune ove è ubicata l'ex casa coniugale;
- unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari;
- gli alloggi regolarmente assegnati dall'Istituto Autonomo Case Popolari.

Sono escluse dall'imposta anche le pertinenze dell'abitazione principale, di cui all'art. 4 del vigente regolamento comunale in materia di Imposta Comunale sugli Immobili.

ALIQUOTE ICI ANNO 2010

Le aliquote I.C.I. sono state determinate nel modo seguente con deliberazione di C.C. n. 66 del 16.04.2010:

- **ALIQUOTA ICI ORDINARIA NELLA MISURA DEL 6,5 PER MILLE;**
- **ALIQUOTA ICI AGEVOLATA DEL 4,5 PER MILLE a favore dei proprietari che concedono in locazione, a titolo di abitazione principale,** immobili alle condizioni definite dal comma 3 dell'art. 2 della legge 09.12.1998, n. 431. Per poter usufruire di tale aliquota agevolata i contribuenti dovranno presentare prima della scadenza del termine per il pagamento della rata di acconto ICI 2010, ovvero del termine di scadenza della rata di saldo, qualora la locazione abbia inizio successivamente al pagamento della rata di acconto, un'apposita comunicazione, utilizzando il modulo predisposto dall'Ufficio ICI e allegando tutta la documentazione nello stesso indicata. Riguardando l'agevolazione di che trattasi il soggetto passivo ICI, è necessario, a pena di esclusione dal beneficio, che il richiedente l'agevolazione coincida con il dante causa nel contratto di locazione. Infine, sempre a pena di esclusione dal beneficio, il predetto contratto deve contenere l'indicazione dei dati catastali identificativi dell'immobile e dei metri quadri costituenti la superficie dello stesso. La possibilità di applicazione di tale aliquota agevolata cessa al venir meno delle predette condizioni di locazione e tale cessazione dovrà essere comunicata per iscritto all'ufficio competente;
- **ALIQUOTA ICI AGEVOLATA SPECIALE NELLA MISURA DEL 4 PER MILLE a favore di proprietari che eseguano interventi volti al recupero di unità immobiliari inagibili ed inabitabili localizzate nel centro storico. L'inagibilità e l'inabitabilità deve consistere in un degrado fisico dell'immobile non superabile con interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria; (l'aliquota agevolata è applicata limitatamente alle unità immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori). Per poter usufruire dell'agevolazione il contribuente, a pena esclusione dal beneficio, deve comunicare al Settore Entrate Tributarie l'inizio dei lavori di recupero entro 15 giorni dall'avvio degli stessi e allegare dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà in cui attesta che l'immobile possiede i requisiti sopra indicati.**

DETRAZIONI D'IMPOSTA:

- detrazione di euro 103,29** dall'imposta annua, per gli immobili di categoria A/1, A/8 e A/9, adibiti ad abitazione principale, **che non rientrano nell'esclusione di cui al D.L. 27 maggio 2008, n. 93.** La detrazione potrà essere estesa anche alle pertinenze dei predetti immobili, distintamente iscritte in catasto, per la parte dell'importo della detrazione che non ha trovato completa capienza in sede di tassazione dell'abitazione principale; La detrazione di cui al punto a), si applica anche:
 - agli immobili assimilati alle abitazioni principali ai sensi degli artt. 5 e 5 bis del vigente Regolamento Comunale in materia di Imposta Comunale sugli Immobili, di categoria A/1, A/8 e A/9 **che non rientrano nell'esclusione di cui al D.L. 27 maggio 2008, n. 93;**
 - alle unità immobiliari di categoria A/1, A/8 e A/9 del soggetto passivo che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risulta assegnatario della casa coniugale, a condizione che lo stesso non possieda la propria abitazione principale nel medesimo Comune ove è ubicata l'ex casa coniugale; detti immobili infatti **non rientrano nell'esclusione di cui al D.L. 27 maggio 2008, n. 93;**
 - agli immobili posseduti dai soggetti iscritti all'Anagrafe Italiani Residenti all'Estero, a condizione che gli stessi non risultino locati; **detti immobili infatti non rientrano nell'esclusione di cui al D.L. 27 maggio 2008, n. 93;**

La detrazione di cui al punto a), si applica anche:

- agli immobili assimilati alle abitazioni principali ai sensi degli artt. 5 e 5 bis del vigente Regolamento Comunale in materia di Imposta Comunale sugli Immobili, di categoria A/1, A/8 e A/9 **che non rientrano nell'esclusione di cui al D.L. 27 maggio 2008, n. 93;**
- alle unità immobiliari di categoria A/1, A/8 e A/9 del soggetto passivo che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risulta assegnatario della casa coniugale, a condizione che lo stesso non possieda la propria abitazione principale nel medesimo Comune ove è ubicata l'ex casa coniugale; detti immobili infatti **non rientrano nell'esclusione di cui al D.L. 27 maggio 2008, n. 93;**
- agli immobili posseduti dai soggetti iscritti all'Anagrafe Italiani Residenti all'Estero, a condizione che gli stessi non risultino locati; **detti immobili infatti non rientrano nell'esclusione di cui al D.L. 27 maggio 2008, n. 93;**

b) ulteriore detrazione di euro 129,11 (in aggiunta alla precedente) per le sole categorie di soggetti che dimostrino di possedere tutti i requisiti specificatamente elencati nella deliberazione di C.C. n. 06 del 22.2.1994 come modificata con deliberazioni di C.C. n. 318 del 18.12.1994 e di G.C. n. 854 del 14.04.1997, ed esclusivamente applicabile agli immobili **che non rientrano nell'esclusione di cui al D.L. 27 maggio 2008, n. 93.**

Per usufruire della detrazione di cui al punto b) i richiedenti dovranno presentare apposita domanda all'Ufficio ICI, entro il termine previsto per il versamento della prima rata di acconto dell'I.C.I. e a tale domanda dovrà essere allegata dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà in cui deve essere attestato di possedere tutti i requisiti richiesti con indicazione dei dati anagrafici e reddituali del richiedente e dei soggetti conviventi. La domanda dovrà essere riproposta anche da chi negli anni precedenti ha fatto già istanza per godere dell'agevolazione di cui al punto b).

RIDUZIONI D'IMPOSTA: l'imposta è ridotta del 50% per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o l'inabitabilità (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente) è attestata dal contribuente a mezzo presentazione di apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio, ai sensi degli articoli 38, 47 e 48 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, che dichiara le condizioni sopra richiamate. La dichiarazione sostitutiva di atto notorio dovrà essere riproposta ogni anno qualora le predette condizioni si protraggano anche per gli anni successivi.

È attiva sul sito web del Comune di Viterbo agli indirizzi www.comune.viterbo.it e www.viterbo.calcoloci.it una procedura per effettuare il calcolo personalizzato dell'ICI in funzione delle aliquote in vigore per l'anno in corso. Consultando il sito sarà, quindi, possibile:

1. Disporre di un agile strumento di calcolo per un corretto conteggio dell'imposta dovuta;
2. Documentarsi in ordine alla normativa generale sull'ICI;
3. Verificare le aliquote e le detrazioni deliberate dal Comune;
4. Accertarsi delle modalità di pagamento dell'imposta;
5. Consultare il regolamento comunale sull'ICI;
6. Prelevare il modulo, con le relative istruzioni, per la compilazione della dichiarazione di variazione I.C.I.;
7. Prelevare i modelli predisposti dal Comune per istanze e dichiarazioni;
8. Procedere al calcolo della rendita presunta dell'immobile;
9. Effettuare il calcolo del ravvedimento operoso in caso di ritardato pagamento dell'imposta.